



**FISPIC**

FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT PARALIMPICI  
PER IPOVEDENTI E CIECHI



Federazione Sportiva  
Paralimpica riconosciuta dal  
Comitato Italiano Paralimpico

Prot. n. 2436

Roma, 27.10.2023

Alle società affiliate  
a mezzo posta elettronica

Carissimi,

facendo seguito alla comunicazione prot. 2212 del 27 settembre 2023 con la presente, onde evitare fraintendimenti, mi preme precisare che lo statuto sociale ai fini del mantenimento della iscrizione nel Registro delle Attività sportive dilettantistiche ai sensi di legge deve contenere pedissequamente quanto indicato di seguito: *(vi riporto interamente il testo di legge relativo all'art.7 mentre per gli altri articoli si prega di consultare le disposizioni di legge in materia):*

#### **Art. 7 Atto costitutivo e statuto**

*"1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:*

- a) la denominazione (ai sensi dell'art. 6 bisogna inserire nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica);*
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività sportiva dilettantistica non è richiesto per gli Enti Terzo Settore);*
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;*
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8 (comma 1: Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività*



# FISPIC

FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT PARALIMPICI  
PER IPOVEDENTI E CIECHI



Federazione Sportiva  
Paralimpica riconosciuta dal  
Comitato Italiano Paralimpico

***statutaria o all'incremento del proprio patrimonio - comma 2: Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 bis (da consultare su testo di legge), è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.;***

- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;*
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;*
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;*
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.*

*1-bis. Laddove gli enti che siano stati costituiti per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritti al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto.*

*1-ter. Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle norme del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.*

*«1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 del presente articolo rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio*



# FISPIC

FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT PARALIMPICI  
PER IPOVEDENTI E CIECHI



Federazione Sportiva  
Paralimpica riconosciuta dal  
Comitato Italiano Paralimpico

*dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31 dicembre 2023.”*

A tale scopo, la Federazione, al fine di agevolare le proprie società affiliate, ha redatto, trasmesso e pubblicato uno Statuto tipo di Associazione Sportiva Dilettantistica (no ssd o Ets) ai sensi della normativa vigente che può essere utilizzato come strumento di supporto nel comprendere meglio e adeguare il proprio statuto societario alle nuove disposizioni di legge fermo restando che, essendo lo Statuto sociale peculiare a ciascuna associazione, **Vi consigliamo di rivolgermi ad un consulente esperto che possa indirizzarvi al meglio nell'adeguamento del vostro statuto e il cui compito non può essere assolto dalla segreteria federale.**

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Andrea Cesolini  
